R. S. n. 473

Servizio 3 – Terzo Settore,volontariato, servizio civile e pari opportunità

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991. n. 266. legge quadro sul volontariato;

VISTO il D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 pubblicato nella G.U.R.S. del 28/02/2013, con il quale è stato rimodulato l'assetto organizzativo del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali con le relative competenze;

VISTA la legge n. 383 del 07/12/2000 che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

VISTO l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000 che riconosce quale "associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

VISTO l'art. 7 comma 4 della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa legge;

VISTA la l.r. n. 9 del 07/05/2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale";

VISTO il comma 2 del già citato art. 64 della l.r. 9/2015 che istituisce il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione, cancellazione e periodica revisione;

CONSIDERATO che l'iscrizione nel suddetto Registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con Enti Pubblici e per usufruire dei benefici della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 1 e 1-bis del decreto legislativo 28 settembre 2012. n.178, recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.);

VISTA l'istanza prot. n. 6112 del 28/12/2015 acquisita al prot. di questo Dipartimento al n. 43793 del 28/12/2015 con la quale il presidente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale della Sicilia chiede l'iscrizione di diritto nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale dei ventisette Comitati Provinciali e Locali della Sicilia, con l'applicazione di cui alla legge n. 383/2000;

VISTA la nota prot n. 908 del 1/03/2016, di integrazione alla suddetta istanza, con la quale il presidente del Comitato Regionale, dichiara che i ventisette comitati Provinciali e Locali sono operativi e sono stati costituiti entro il 31 dicembre 2103;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

D E C R E T A

Art. 1 – L'associazione C.R.I. Comitato Provinciale di Caltanissetta con sede legale in Caltanissetta via Berengario Gaetani n.44 rappresentante legale sig.ra Silvia Capri è iscritta al N. 43, area di intervento Protezione e Soccorso, nel registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383/2000 e art. 64 l.r. n. 9/2015.

Art. 2 – L'Associazione de qua potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici previsti al capo III della legge n. 383/2000:

Art. 3 – L'Associazione de qua ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Servizio 3 eventuali modifiche statutarie, sede legale, rappresentante legale, cariche sociali al momento in cui dovessero verificarsi tali variazioni, pena la cancellazione automatica dal registro delle Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 4 – L'Associazione de qua, ha l'obbligo di presentare conferma dei requisiti previsti per legge, entro anni due dalla data del presente decreto, pena la cancellazione automatica dal registro regionale di Promozione Sociale.

Art. 5 – Il presente decreto sarà comunicato all'Associazione interessata ed al Comune ove la stessa ha sede e sarà pubblicato sul sito Dipartimentale.

Palermo, 22 MAR. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(arch. Concetta Salvato)